

BENI CULTURALI “TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO”

Roberto Domaine

Soprintendente per i beni e le attività culturali

Gaetano De Gattis

Direttore restauro e valorizzazione

È oramai tempo, almeno due decenni, che si tratta sempre più diffusamente di beni culturali in incontri e convegni cui partecipano politici, specialisti e rappresentanti di Enti ed Associazioni; la consapevolezza che tale ricchezza possa rappresentare, a medio e lungo termine, una importante opportunità di sviluppo economico-sociale per tante località italiane, è consolidata.

È anche acclarato che il patrimonio culturale per essere condiviso, al fine di ritrovare una collettività partecipe e responsabile, disposta a tutelarla e valorizzarla attivamente, deve essere correttamente e capillarmente conosciuto. Ne discende, pertanto, che le collettività locali dovranno essere puntualmente informate e rese corresponsabili dei processi decisionali concernenti scelte interessanti la funzione dei beni culturali.

È importante ricordare che il significato di patrimonio monumentale o naturale ha avuto una evoluzione storica, nel tempo è stato percepito diversamente e le principali tappe di tale processo possono essere individuate nella legislazione di settore a partire dagli anni Trenta.

Le leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, meglio conosciute come leggi Bottai, rappresentavano all'epoca della loro entrata in vigore, norme all'avanguardia nel settore e costituivano una risposta all'esigenza di creare un organismo tecnico-scientifico statale in grado di fornire indicazioni univoche, in tema di tutela dei monumenti, delle opere d'arte e delle bellezze naturali, su tutto il territorio nazionale.

L'impianto di tali leggi era basato sull'assunto che, sul territorio nazionale, lo Stato era l'unico soggetto che potesse occuparsi legittimamente di tutela e conservazione delle “cose mobili e immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnografico”. Non esisteva ancora un interesse diffuso su questo argomento e la nozione di tutela era sostenuta soprattutto da uno sparuto gruppo di intellettuali e da qualche associazione.

Considerando il contesto socio-economico in cui sono state applicate possiamo oggi affermare che tali leggi hanno svolto egregiamente la funzione di salvaguardia a cui erano preposte, anche se con norme prescrittive e repressive, esercitando cioè una tutela “passiva”.

L'accentramento delle funzioni provocò inoltre la concentrazione di alcune professionalità tecnico-scientifiche nelle strutture statali. Le realtà locali, non furono coinvolte in tale compito essendo impegnate a dare risposta alle esigenze primarie della popolazione.

Lo scoppio della Seconda guerra mondiale aggravò la situazione. Al suo termine l'attenzione si focalizzò sulla fase di recupero e ricostruzione del patrimonio edilizio semidistrutto dai bombardamenti.

Ancora una volta, in difesa dei beni monumentali e storico-artistici scampati alle distruzioni belliche, si schierarono i conoscitori e gli amanti dell'arte.

Ne seguirono decenni d'acceso dibattito che videro protagonisti addetti ai lavori, tecnici dello Stato e delle Soprintendenze, studiosi universitari e anche qualche politico.

Si giunse così, alla famosa commissione parlamentare Franceschini (1967). Tale simposio, preludio alla creazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali istituito qualche anno più tardi, costituì anche l'occasione per elaborare una nuova definizione del patrimonio culturale della Nazione che si ampliò a tal punto da comprendere «tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà» e quindi «i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza di civiltà»; in sostanza, dagli oggetti di uso comune, alla Pietà di Michelangelo, naturalmente con i dovuti distinguo.

Se da un lato, come già fatto più volte rilevare da eminenti commentatori, le determinazioni assunte dal documento finale dei lavori della commissione Franceschini placarono gli animi degli intellettuali oppositori, dall'altro si deve convenire che tale documento rappresentò il primo atto concreto e partecipato verso una politica di condivisione allargata di tali beni. In particolare la dichiarazione XVII determinava: «Dei beni culturali devono essere assicurate adeguate forme di godimento pubblico e la più ampia facoltà di studio» e la XXI «Di ogni attività di rinvenimento, di conservazione e di restauro, di valorizzazione di beni culturali, l'Amministrazione autonoma dà pronta comunicazione al pubblico, nelle forme più idonee sia ai fini scientifici sia a quelli della conoscenza culturale». Si verificò, in sostanza, una prima fondamentale apertura degli addetti ai lavori del settore verso il grande pubblico. Stava evidentemente maturando la convinzione che una reale forma di tutela potesse essere esercitata solo mediante un progressivo processo di conoscenza e di condivisione collettiva del patrimonio culturale.

Da qui in poi le iniziative tendenti alla comunicazione tra i soggetti interessati del sapere acquisito nel settore dei beni culturali si moltiplicarono. Si iniziò a considerare, la possibilità di promuovere un maggiore coinvolgimento del grande pubblico, mediante l'elaborazione di un vero e proprio progetto di comunicazione tendente a rendere comprensibile il linguaggio tecnico degli addetti ai lavori.

Sul fronte dell'aggiornamento degli strumenti legislativi, diverse norme sono state emanate al fine di ordinare e regolamentare la materia, trattando argomenti che ancora oggi animano la scena politica italiana. Tra i più importanti, si ricordano: la disciplina dei lavori pubblici applicata ai beni culturali (legge 109/94 e successive modificazioni e relativo regolamento decreto del Presidente della Repubblica 554/99), il progressivo trasferimento di alcune funzioni tecnico-amministrative dallo Stato verso gli enti periferici, inerenti la valorizzazione, la gestione e la fruizione introducendo il principio della collaborazione e sussidiarietà (capo V del titolo IV del decreto legislativo 112/98, articoli 104 e 105 del decreto legislativo 490/99, revisione del Titolo V della Costituzione legge 3/2001, articoli 1/8 e 102/105 del decreto legislativo 42/2004) e la programmazione negoziata per il raggiungimento di obiettivi e la realizzazione di progetti integrati mediante investimenti pubblici e privati, quale nuova strategia per lo

sviluppo e l'occupazione (decreto legislativo 32/95 convertito in legge 107/95).

Tale normativa, pur conferendo maggiori possibilità di sviluppo nel settore dei beni culturali, nulla ha cambiato circa la competenza esclusiva dello Stato riguardante la tutela del patrimonio culturale. Questo concetto, infatti, che è stato il motivo conduttore delle leggi del '39 si ritrova, in sostanza equivalente, anche nella riforma del Titolo V della costituzione (articolo 117 comma s legge 3/2001) attribuendo, tuttavia, alle regioni (nel comma successivo), anche se in modo residuale, la potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione, promozione e organizzazione delle attività culturali. Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004), infine, non ha potuto che recepire e attuare il dettato costituzionale.

Oggi viene da chiedersi quanto di questa complessa opera di rielaborazione culturale degli strumenti legislativi sia stata percepita dal pubblico e quanto in realtà abbia inciso sul processo di condivisione ed informazione collettiva, già auspicato dai componenti della Commissione Franceschini.

Per parziale conoscenza dei dati, si ritiene che non sia corretto esprimere un parere generale su tale argomento, tuttavia è possibile fare riferimento alla propria esperienza di funzionari di Soprintendenza impegnati sul territorio per fornire alcuni elementi di valutazione significativi, in ambito locale.

In Valle d'Aosta si segnala un lento ma progressivo aumento delle presenze concernenti il turismo culturale in particolare per quanto riguarda la visita ai castelli, ai siti e monumenti archeologici e alle esposizioni temporanee. Anche se in alcuni casi si tratta di utenti che arrivano nella nostra regione attratti dalle bellezze naturali in estate, o dagli sport invernali e che solo marginalmente considerano l'offerta di beni culturali, si registra comunque una presenza sempre più qualificata che esprime l'esigenza di un'offerta diversificata e di migliore qualità, con possibilità di eventuali approfondimenti.

Le comunità locali, dal canto loro, in diversi casi, manifestano una partecipazione attiva e consapevole. Le iniziative, inerenti attività culturali di varia natura, organizzate nei piccoli paesi, sono generalmente caratterizzate da un notevole coinvolgimento dell'intera comunità che desidera prendere parte e conoscere nei particolari gli esiti delle ricerche e i programmi degli eventi.

Gli amministratori, stanno maturando fortemente la consapevolezza di avere sul proprio territorio, un patrimonio culturale di rilevante potenzialità, utile per lo sviluppo socio-economico delle comunità locali di propria competenza. A tale proposito si segnalano diverse richieste tendenti ad ottenere la disponibilità della Soprintendenza all'elaborazione di studi e programmi di ricerca finalizzati alla valorizzazione di ambiti territoriali con valenza culturale, offrendosi come soggetti interessati per la fase gestionale.

In definitiva più che per le innovazioni legislative, le comunità locali sono sensibili alla qualità e all'incisività dell'azione degli organismi che operano sul territorio, e ricercano momenti di crescita culturale e sono fortemente motivate a conoscere la storia del proprio territorio e della loro identità culturale.

Da qui discende il significato attuale di "bene culturale", che da "bene" fisico e materiale si trasforma assumendo

funzioni socio-economiche, di progresso e di crescita culturale della popolazione.

Cosa dire, invece, sulla funzione del patrimonio culturale in un futuro a medio e lungo termine?

Ferma restando l'esigenza primaria della tutela, si potrebbe configurare uno scenario nel quale i beni culturali siano in grado di assumere un ruolo di "bene economico" di tutto rilievo, come preziosa risorsa trainante per lo sviluppo del paese, utile anche per l'attuazione di politiche occupazionali.

Tenuto conto, inoltre, dell'artificiosa e strumentale separazione tra i concetti di tutela, valorizzazione e gestione, operata con le recenti norme, sarebbe fondamentale una ricomposizione delle azioni su questo argomento, in quanto i beni culturali dovrebbero essere considerati nella loro dimensione unitaria dove valorizzazione, gestione e ricerca, fanno parte del concetto stesso di tutela e pertanto non ne possono essere separate.

Sarebbe altresì auspicabile un'azione politica più incisiva circa il decentramento delle competenze e l'autonomia a favore di Regioni, ed Enti locali, in quanto il patrimonio culturale è strettamente correlato al contesto territoriale (politico, urbanistico, economico, ecc.) in cui è inserito e in tal senso la valorizzazione non ne può essere avulsa. Le politiche sui beni culturali si intrecciano con quelle del paesaggio che sono di competenza delle Regioni (articolo 117 della Costituzione). Per concludere una corretta gestione dei beni e delle attività culturali, non può prescindere dall'attuazione di programmi di formazione del personale.

A prescindere da tali possibili previsioni e dalle future regole che assumeranno orientamenti determinati da scelte politiche, possiamo fin d'ora confermare il ruolo rilevante e fondamentale delle Soprintendenze nel processo di "democratizzazione dei beni culturali".

A tale proposito, le Soprintendenze dovranno essere uffici "aperti" verso l'esterno, costituiti da tecnici preparati, disponibili all'interazione, capaci di comunicare con il pubblico e di divulgare le conoscenze acquisite, con un linguaggio semplice, comprensibile e comunicativo. Le Soprintendenze dovranno essere capaci, in definitiva, di promuovere iniziative idonee a favorire la crescita di questo sentimento di riappropriazione e condivisione del "bene culturale e del paesaggio" che sta gradualmente crescendo nella collettività, quale primo presupposto per l'esercizio di una reale tutela attiva.

Per tale ragione è più che mai ancora opportuno continuare a promuovere iniziative tese a sensibilizzare la coscienza collettiva quale unico bene non ancora strumentale spendibile nella società.